

AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

Le modifiche apportate al T.U. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*”.

In data 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 4.5.2023, n. 48 “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*”, entrato in vigore il 5 maggio 2023, il cui Capo II “*Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi*” (articolo 14) introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 81/2008 che si riepilogano qui di seguito.

Articolo 14 comma 1 lettera a) - modifica art. 18 “*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*”:

Il Decreto Legge introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

* * *

Articolo 14 comma 1 lettera b) - modifica art. 21 “*Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi*”:

Il Decreto Legge introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni.

Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

* * *

Articolo 14 comma 1 lettera c) - modifica art. 25 “Obblighi del medico competente”:

Il Decreto Legge introduce:

- **l’obbligo in capo al medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità;**
- **la previsione, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, che sia lo stesso medico ad essere tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.**

* * *

Articolo 14 comma 1 lettera d) - modifica art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”:

Il Decreto Legge prevede che il nuovo accordo Stato Regioni garantisca anche il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento delle attività formative, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei destinatari della stessa.

* * *

Articolo 14 comma 1 lettera e) - modifica art. 71 “Obblighi del datore di lavoro”
(Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro)

Il Decreto Legge estende ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di pubblico servizio rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

* * *

Articolo 14 comma 1 lettera f) - modifica art. 72 "Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso":

Il Decreto Legge sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art. 72 allo scopo di fornire maggior chiarezza, da un lato, agli operatori nel settore del noleggio e, dall'altro, agli organi di vigilanza nell'esercizio del loro ruolo di garanzia prevedendo l'obbligo per i noleggiatori e i concedenti in uso di acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l'utilizzo.

* * *

Articolo 14 comma 1 lettera g) - modifica art. 73 "Informazione, formazione e addestramento":

Il Decreto Legge introduce l'obbligo di formazione e di addestramento specifico in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.

* * *

Articolo 14 comma 1 lettera h) - modifica art. 87 "Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso":

Il Decreto Legge introduce una sanzione per il mancato adempimento all'obbligo di formazione sopra riportato (arresto tra 3 a 6 mesi o ammenda € 3.071,27 a € 7.862,44).